



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**IL PRESIDENTE F.F.**

- a scioglimento della riserva;
- letti gli atti del procedimento;
- sentiti alla scorsa udienza i coniugi con i rispettivi procuratori, nonché le figlie minori [redacted] ed [redacted];
- osservato che la situazione patrimoniale del signor [redacted] è peggiorata rispetto al momento della separazione, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento della società del ricorrente ed essendosi, quindi, trovato quest'ultimo privo della propria precedente occupazione lavorativa, con un reddito pari, secondo il Modello Unico dell'anno 2016 depositato, ad euro 6.429 a fronte degli oltre 60.000,00 euro risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- considerato che quest'ultimo attualmente svolge un'attività di segnalatore e procacciatore di affari dalla quale ricava un compenso a titolo di provvigione variabile a seconda degli affari conclusi;
- osservato che il signor [redacted] vive attualmente presso la casa della madre, la quale si occupa del pagamento delle spese e delle utenze di casa, nonché delle somme stabilite in sede di separazione per il mantenimento delle figlie (v. doc. 19 fascicolo di parte resistente);
- considerato che il ricorrente, pur essendo nudo proprietario della quota di 1/2 di numerosi immobili derivanti dall'eredità del padre, non può da questi trarre ulteriori redditi dal momento che si tratta di beni oggetto di eredità accettata con beneficio d'inventario e che risultano oggi essere stati sottoposti ad ipoteca giudiziale da parte di numerosi istituti di credito, oltre ad essere già oggetto di procedura esecutiva per la quota appartenente allo zio del ricorrente (docc. 24 -31 allegati alle note autorizzate 20.4.2017);
- considerato che la signora [redacted], secondo la documentazione da lei prodotta, nell'anno 2015 non ha percepito alcun reddito da lavoro e che le affermazioni del ricorrente circa un'attuale occupazione della signora dalla quale essa ricaverebbe un reddito di 40.000,00 euro annui non è, per il momento, suffragata da alcuna documentazione ed è stata ripetutamente smentita dalla resistente, la quale sostiene di non riuscire, in ragione della sua età ed inesperienza, a trovare un'occupazione;
- ritenuto, tuttavia, che la signora [redacted] abbia capacità e possibilità effettive di lavoro personale, visto anche il titolo di studio (laurea in scienze politiche);
- considerato che la signora [redacted] ha la nuda proprietà di un immobile sito a [redacted] (Pd) e risulta aver di recente venduto un immobile del quale era nuda proprietaria (docc. 21 - 22 di parte ricorrente);
- tenuto conto del fatto che la signora [redacted] abita la casa familiare;
- osservato che secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza appare privo di rilevanza per la concessione dell'assegno divorzile il parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,



essendo piuttosto rilevanti altri indici, quali il "possesso" di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e "la stabile disponibilità" di un'abitazione (da ultimo, in tal senso, Cass. civ. n. 11504/17);

- ritenuto, per questi motivi, che non sia emersa, allo stato, una disparità economica tra i coniugi tale da giustificare il riconoscimento in capo alla signora [REDACTED] di un assegno di mantenimento;
- osservato che i coniugi concordano in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori;
- considerato che la figlia maggiore [REDACTED] vive di fatto già da un anno con il padre, presso l'abitazione della nonna, dove quest'ultimo attualmente risiede;
- osservato che dal colloquio avuto con Giudice alla scorsa udienza con le figlie della coppia è emerso che [REDACTED] prossima al raggiungimento della maggiore età, ha espresso la precisa volontà di continuare a vivere con il signor [REDACTED];
- osservato che [REDACTED] continua comunque a vedere regolarmente la madre;
- osservato che le difficoltà nel rapporto con il padre espresse dalla figlia [REDACTED] durante il colloquio della scorsa udienza sono da ritenersi conseguenza normale dell'età adolescenziale della ragazza e delle tensioni tra i due genitori e non possono, pertanto, reputarsi di gravità tale da assecondare il desiderio della ragazza di non andare dal padre nei turni a questo assegnati dall'accordo di separazione, ma che, anzi, sia opportuno continuare la frequentazione del padre al fine di appianare le divergenze e mantenere il rapporto padre-figlia;
- ritenuto che il peggioramento delle condizioni economiche del signor [REDACTED] giustifichi una riduzione del contributo al mantenimento per la figlia [REDACTED];
- ritenuto congruo, quanto alla figlia [REDACTED], che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto della minore nei periodi di competenza;
- ritenuto, infine, di mantenere la ripartizione delle spese straordinarie già concordata in sede di separazione tenuto conto della, seppur modesta, disparità reddituale tra i coniugi;
- visti gli artt. 1 ss. l. 1 dicembre 1970, n. 898 e 737 ss. c.p.c.,

**P.Q.M.**

1. affida ad entrambi i genitori le figlie [REDACTED] ed [REDACTED], le quali dovranno continuare a ricevere affetto, cura ed istruzione da entrambi i genitori;
2. dispone il collocamento prevalente della figlia minore [REDACTED] presso la madre cui, a tal fine, rimane assegnata la casa coniugale;
3. stabilisce che il signor [REDACTED], fatto salvo diverso accordo tra i genitori, tenga con sé la figlia minore [REDACTED] con le seguenti modalità:
  - due fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
  - sette giorni continuativi durante le vacanze invernali incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale e



quello di Capodanno

- 4 giorni continuativi durante le vacanze di Pasqua o di quello dell'Angelo,
  - quindici giorni continuativi durante le vacanze estive;
4. dispone il collocamento prevalente della figlia minore [redacted] presso il padre;
5. stabilisce che la signora [redacted] fatto salvo diverso accordo tra i genitori, tenga con sé la figlia minore [redacted] con le seguenti modalità:
- due fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
  - sette giorni continuativi durante le vacanze invernali incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno
  - 4 giorni continuativi durante le vacanze di Pasqua o di quello dell'Angelo,
  - quindici giorni continuativi durante le vacanze estive;
6. pone a carico del signor [redacted] un contributo al mantenimento della figlia [redacted] pari ad € 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per il consumo delle famiglie di impiegati e operai, da corrispondere al domicilio della signora [redacted] entro il giorno 5 di ogni mese;
7. dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia [redacted] nei rispettivi periodi di competenza;
8. pone altresì a carico del signor [redacted] il 75 % delle spese straordinarie necessarie per le due figlie, mentre il restante 25% dovrà essere corrisposto dalla signora [redacted].

\*\*\*

fissa per la prosecuzione l'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., davanti a sé, quale giudice istruttore, tale nominato dal Presidente del Tribunale, il giorno 13.10.2017, ore 11.45;

assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria della eventuale memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.c.;

avverte il convenuto che ha l'onere di costituirsi in cancelleria, ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c. almeno dieci giorni prima dell'udienza, e per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

avverte altresì il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, c.p.c., e che oltre tale termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi.

Venezia, 24 maggio 2017.

Il Presidente f.f.  
(Dott.ssa Tania Vettore)

*Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Block*

